

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1967

(136^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifiche ed integrazioni alla legge 29 dicembre 1962, n. 1744, sul regime tributario delle locazioni di immobili urbani » (1578) (D'iniziativa dei senatori Vallauri e Trabucchi) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 2484, 2487, 2490, 2491
ARTOM	2487
CENINI, relatore	2484, 2486, 2487, 2488, 2489
CUZARI	2488
FORTUNATI	2487, 2488
GIOIA, Sottosegretario di Stato per le finanze	2488, 2489, 2490, 2491
GIGLIOTTI	2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490
MARTINELLI	2486, 2487, 2488, 2490
PELLEGRINO	2489
RODA	2489
SALERNI	2486, 2487, 2490
TRABUCCHI	2485, 2486, 2487, 2490
VALLAURI	2490

« Modificazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi destinati all'azionamento delle macchine agricole » (1745) (D'iniziativa dei deputati Laforgia ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	2491, 2492, 2493
CUZARI	2493
FORTUNATI	2493

GIOIA, Sottosegretario di Stato per le finanze	Pag. 2493
PECORARO, relatore	2492, 2493
TRABUCCHI	2493

« Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose » (2011) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	2494, 2496, 2497, 2498, 2500, 2504
AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro	2495, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503
CUZARI, relatore	2494, 2496, 2497, 2498, 2500, 2501, 2502, 2503
FORTUNATI	2495, 2496, 2497, 2499, 2501, 2502, 2503
GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa	2495, 2496, 2498, 2501, 2502, 2503
MARTINELLI	2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2502, 2503
SALERNI	2496, 2497, 2498, 2499, 2501
TRABUCCHI	2499, 2501, 2503

« Nuove disposizioni per la riesportazione dei manufatti dell'industria tessile a scarico di materie prime temporaneamente importate » (2250) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	2505, 2507
GIOIA, Sottosegretario di Stato per le finanze	2506, 2507
MARTINELLI, relatore	2505, 2506, 2507
PELLEGRINO	2507
SALERNI	2506

La seduta è aperta alle ore 9,55.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertone, Bosso, Cenini, Conti, Cuzari, Fortunati, Gligliotti, Lo Giudice, Maier, Martinelli, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Salerno, Stefanelli e Trabucchi.

Interviene, a norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento il senatore Vallauri.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Gioia, per il tesoro Agrimi e per la difesa Guadalupi.

PELLEGRINO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Vallauri e Trabucchi: « Modifiche ed integrazioni alla legge 29 dicembre 1962, n. 1744, sul regime tributario delle locazioni di immobili urbani » (1578)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Vallauri e Trabucchi: « Modifiche ed integrazioni alla legge 29 dicembre 1962, n. 1744, sul regime tributario delle locazioni di immobili urbani ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CENINI, *relatore*. I presentatori del disegno di legge al nostro esame, senatori Vallauri e Trabucchi, propongono delle modifiche ed integrazioni agli articoli 2 e 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, che riguarda l'imposta di registro sui contratti di locazione dei beni immobili urbani, dato che questa legge, che dispone, per i contratti pluriennali, che il pagamento della tassa di registro avvenga annualmente, mentre la registrazione deve venir fatta all'inizio, dopo la stipulazione del contratto, ha provocato molti inconvenienti, perché i contribuenti, ignari o dimentichi del meccanismo delle leggi tributarie, vengono a trovarsi, loro malgrado, gravati di una sopratassa che è stata

determinata, mi pare, in un modo esageratamente elevato (sei volte l'imposta).

Non si tratta di mancata registrazione, perché questa omissione è contemplata da un altro articolo della legge surricordata; qui si tratta del ritardo o del non effettuato pagamento di imposte per contratti che sono stati già registrati.

Il disegno di legge in esame si propone quindi di attenuare la crudezza della precedente legge; però si passa da un estremo all'altro perché si stabilisce, adesso, la comminazione di una sopratassa pari al 20 per cento dell'imposta stessa. Comunque ascolteremo il parere del rappresentante del Governo in merito.

Nel disegno di legge si propone anche che nel caso (sempre per i contratti pluriennali) di risoluzione anticipata, le parti siano esonerate dal pagamento delle ulteriori annualità.

Ora, mentre a mio avviso, e ad avviso del Governo, la riduzione della sopratassa per quanto riguarda il ritardato pagamento è pienamente giustificata, è dovuto il pagamento dell'ulteriore rata d'imposta nel caso che il contratto sia anticipatamente risolto, perché, come giustamente fa osservare una certa comunicazione fatta dal Ministero al proponente Vallauri, si verrebbe a snaturare l'imposta di registro, che è un'imposta « ad atto »: presentato, cioè, l'atto per la registrazione, oppure reperito l'atto attraverso altre strade se le parti non l'hanno presentato, viene sottoposto a registrazione per tutta la sua durata.

Perciò, a mio avviso, mentre è da accogliere la riduzione della sopratassa (e mi rimetto a quello che dirà il Governo per quel che riguarda la misura, perché — ripeto — andiamo da un estremo all'altro. Comunque sono disposto ad accettare anche il 20 per cento), invece, per quanto riguarda l'articolo 3, sarei contrario all'applicazione di questa nuova riduzione della sopratassa anche ai rapporti tributari « comunque pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Ora, se dovessi considerare soltanto la modifica che riguarda la diminuzione della sopratassa, sostituirei il testo dell'articolo 2

con il seguente: « La sopratassa di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, è ridotta alla misura del 20 per cento dell'ammontare dell'imposta non pagata ». Ritengo opportuna tale formulazione, poichè nel detto articolo di legge quello che riguarda il ritardato pagamento dell'imposta di registro si riferisce esclusivamente ai contratti pluriennali.

Con queste osservazioni raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge modificato nel senso da me indicato.

TRABUCCHI. Io ringrazio il relatore per il modo con cui, molto chiaramente, ha esposto il contenuto di questo disegno di legge d'iniziativa del senatore Vallauri e che porta anche la mia firma. Ora desidero spiegare come sono andate le cose.

Quando abbiamo fatto questa legge che ha soppresso l'IGE sulle locazioni ed ha conglobato tutto nella tassa di registro, si è constatato che sarebbe stato ingiusto far pagare l'imposta sull'entrata in anticipo anche a coloro che stipulano contratti — supponiamo — per nove anni. E allora, per cercare di coordinare l'interesse del contribuente e l'interesse dello Stato, si è stabilito che all'atto della registrazione dei contratti pluriennali, il contribuente dovesse pagare solamente la tassa per il primo anno, poi, di anno in anno, previa regolare denuncia, la rata annuale di imposta.

Il discorso era sostanzialmente giusto ed aveva il suo fondamento, supponendo che il contribuente sappia che cosa paga. Ma il contribuente non sa mai precisamente nulla, e alla fine si è trovato a dover pagare ingenti somme per tributi e sopratasse riguardanti rapporti di locazione già estinti, rimanendo oltremodo sorpreso.

Moltissimi sono stati i reclami e ad essi è stato obiettato che l'ignoranza della legge non è ammessa. Allora il senatore Vallauri ha cercato di sistemare le cose: visto che tutti debbono conoscere la legge, visto pure che la denuncia deve essere fatta, si applichi una penale, ma in misura ridotta. Si tratta soprattutto di gente che è stata colta di sorpresa, e lo Stato non deve tendere trabocchetti.

L'altra norma di legge che propone il senatore Vallauri, evidentemente è molto meno corretta, perchè in quella tassa è conglobata la tassa di registrazione e la imposta generale sull'entrata: l'imposta generale sull'entrata è dovuta fino a che si paga l'affitto: voi avete fatto un contratto d'affitto novennale, la registrazione la dovete pagare per tutto il coacervo del canone per nove anni; ma se in questo coacervo è compresa anche l'IGE, voi dovete pagare per tutti i nove anni.

Effettivamente il contribuente non riesce a capire perchè, avendo avuto la possibilità di pagare, anzichè inizialmente, un tanto all'anno, e avendo cessato, per qualsiasi ragione, di avere in locazione il fabbricato, debba continuare a pagare per gli anni successivi questa tassa; ma sostanzialmente non è che una rateizzazione della tassa dovuta inizialmente su tutto il periodo. Quindi da un punto di vista di giustizia vera, il disegno di legge è valido, ma dal punto di vista della giustizia formale bisogna dire che è sbagliato.

Mi rimetto perciò a quello che sarà il criterio della Commissione nei riguardi dell'articolo 1 e credo che anche il senatore Vallauri intenda fare altrettanto. Per quanto riguarda l'articolo 2, esso è invece veramente la riparazione di un... peccato che non pensavamo di commettere, perchè si ritiene sempre, quando si fa una legge, che il contribuente sappia tutto. In realtà si è trattato veramente di un tranello in cui molta gente è caduta; soltanto che l'abbiamo teso senza saperlo.

GIGLIOTTI. Io condivido sostanzialmente l'osservazione del senatore Trabucchi per quanto riguarda l'articolo 2, giacchè quando fu fatta la legge 29 dicembre 1962, n. 1744, furono conglobate la tassa di registro e l'imposta generale sull'entrata sotto l'unica denominazione di « tassa di registro », e non si poteva venir meno al principio generale che regola detta tassa. Anzi, forse, sarebbe stato male non chiamarla così. Pur essendo favorevole all'articolo 2 ritengo che sarebbe opportuno, quando si registra un contratto pluriennale, aggiungere, alla indicazione della registrazione, che la tassa vale per il presente anno e occor-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)136^a SEDUTA (5 luglio 1967)

re pagare, per gli anni successivi, l'interesse di *tot* lire. In tal modo un contribuente è messo sull'avviso proprio da quello che risulta dall'atto stesso, poichè, in caso contrario, finisce per incorrere sempre nella sanzione per il mancato pagamento nel secondo anno.

TRABUCCHI. Sarebbe preferibile stabilirlo attraverso una circolare senza inserire ciò nella legge.

GIGLIOTTI. ... purchè quando si registra il contratto ci sia questa indicazione. Attualmente, poi, la tassa è diversa a seconda che l'immobile sia stato censito o non ancora censito. Ora per il nuovo catasto edilizio, specialmente in certe province, vi è un ritardo enorme — nella provincia di Napoli, per esempio — per quanto riguarda la sua applicazione.

Quindi la raccomandazione che io rivolgo al rappresentante del Governo è di cercare di accelerare i lavori del nuovo catasto edilizio, perchè non è possibile che una legge, in vigore da molti anni, non sia applicata ancora da diversi comuni.

TRABUCCHI. Se il Ministero delle finanze disponesse di sufficiente personale potrebbe agire in maniera più soddisfacente; col personale attualmente alle sue dipendenze non può fare di più.

CENINI, *relatore*. Esatto, il motivo è proprio questo.

MARTINELLI. Devo dire che questa argomentazione non mi persuade. Dovremmo contestare ciò che invece appare chiaro nella legge 29 dicembre 1962, n. 1744 ed è ampiamente ricordato nella relazione del disegno di legge in esame, ossia che vi è, in questo caso, l'applicazione di un principio eterodosso. Noi abbiamo allora sostenuto che per evitare complicazioni, innanzitutto al fisco e poi al contribuente, che vede lo stesso atto sottoposto a due tributi, era opportuno istituire un'aliquota unica comprensiva dell'imposta di registro e dell'IGE; l'articolo 1, terzo comma, della cita-

ta legge dice che l'aliquota è « comprensiva » dell'imposta generale sull'entrata, che non viene dunque abolita per tali atti. Se è così, non possiamo ora sostenere che si tratta *in toto* di imposta di registro e dimenticare che l'aliquota comprende anche l'IGE di cui alla lettera a) dell'articolo 3 del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive ulteriori modificazioni.

La procedura particolare di esazione disposta per tale aliquota globale è quella prevista dalla legge del registro, ma con questo non si trasforma in imposta di registro il tributo che si introita per la parte che riguarda l'imposta generale sull'entrata.

Abolendo l'articolo 1 del disegno di legge noi riconosceremmo di fatto al tributo la natura di imposta di registro, ciò che non era affatto né nello spirito né nella lettera della legge n. 1744 del 1962.

SALERNI. Gran parte di ciò che intendevo dire è stato brillantemente esposto dal senatore Martinelli, ragione per cui mi richiamo a ciò che egli ha sottolineato. Aggiungo soltanto — e insisto su questi concetti — che la legge 29 dicembre 1962, n. 1744, prevede la registrazione di contratti pluriennali nonchè la formula della rateazione, che potremmo perciò chiamare rateazione per legge e non *ad libitum* dell'ufficio del registro o del contribuente.

CENINI, *relatore*. È la legge che stabilisce il pagamento annuale.

SALERNI. Perciò l'ho chiamata rateazione per legge ed è per questo motivo che è facile che il contribuente, non in malafede, possa incorrere in omissioni. Se ne deduce che è un po' forte la percentuale della sopratassa che il tardivo pagamento della rata annuale comporta; ma è vero che è prevista la possibilità di una riduzione, peraltro rimessa alla valutazione dell'ufficio. Sarei quindi dell'avviso di richiamare l'attenzione della Commissione sulla opportunità di ridurre l'entità della sopratassa.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)136^a SEDUTA (5 luglio 1967)

G I G L I O T T I . Anch'io ho una proposta da avanzare. Attualmente, in base alla legge del 1962, il contribuente che volesse pagare la tassa per tutto il periodo non può farlo, avendo l'obbligo di pagarla anno per anno. Ebbene, io sarei dell'avviso di concedergli la facoltà di pagare in una unica soluzione, quando si tratti di contratti biennali o triennali, in modo che, se lo ritiene, possa così togliersi la preoccupazione e il fastidio di dovervi provvedere anno per anno. Capisco che ciò sarebbe difficile per contratti a lunga scadenza, tipo quelli novennali, ma per quelli a più breve scadenza credo si tratterebbe di una agevolazione utile e opportuna.

A R T O M . Per quanto riguarda l'articolo 2 mi sembra ci sia un accordo generale, in quanto si tratta di porre riparo ad una evidente svista degli uffici, non potendosi considerare mancata denuncia il mancato pagamento di una imposta già segnata a campione. Rimane l'osservazione del senatore Salerno, ossia che una sopratassa del 20 per cento costituisce una misura un po' troppo elevata. A me pare che, suppergiù, essa corrisponda a quella che si paga normalmente come multa e che pertanto la si possa accettare.

F O R T U N A T I . Secondo me si dovrebbero far pagare soltanto gli interessi di mora trattandosi di un debito già accertato.

A R T O M . D'accordo.

P R E S I D E N T E . Si tenga però conto che istituendo gli interessi di mora si obbligano gli uffici a un superlavoro.

S A L E R N I . Comunque la sopratassa va ridotta, per evitare un vero ricatto da parte degli uffici.

A R T O M . Se si riducesse la sopratassa al 4 per cento praticamente si potrebbe farla corrispondere agli interessi di mora.

Per quanto concerne, poi, la proposta del senatore Gigliotti, credo anch'io che costituisca un principio di giustizia consentire a

chi lo voglia di effettuare il pagamento anticipato.

M A R T I N E L L I . Salvo eventuale conguaglio in caso di aumento dell'estimo catastale.

T R A B U C C H I . Le rate d'imposta si pagano sul canone denunciato.

C E N I N I , *relatore*. Sì, questo principio è stato adottato con la legge del 1962.

A R T O M . In sostanza, a me pare immorale che lo Stato percepisca una determinata somma per un capitale costituito quando non si tratti della registrazione di un atto. Perciò, sono favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo in esame con la eventuale riduzione della misura della sopratassa dal 20 al 10 per cento e sono altresì favorevole all'accoglimento della proposta del senatore Gigliotti.

C E N I N I , *relatore*. Prendendo lo spunto dalle affermazioni del senatore Artom in ordine alla proposta del senatore Gigliotti, ritengo sia opportuno anzitutto cercare di spiegarsi il motivo per il quale, anziché concedere al contribuente la facoltà di pagare in un'unica soluzione, si è stabilito che la liquidazione avvenga annualmente. Il motivo è da ricercarsi nel fatto che il pagamento avviene in relazione al valore della rendita catastale. Ecco allora che, se la misura del pagamento viene tenuta ancorata al valore catastale, occorre continuare a far valere il principio del pagamento annuale, perché una rendita catastale può andare soggetta a variazioni.

F O R T U N A T I . Ma, ai fini del pagamento, è il massimo o il minimo del valore catastale che conta?

C E N I N I , *relatore*. L'imposta adesso viene applicata solo sul valore catastale. Infatti, la legge del 1962 afferma che la imposta di registro è liquidata annualmente in relazione al valore della rendita catastale o

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

136ª SEDUTA (5 luglio 1967)

ai corrispettivi pattuiti, allorché non vi sia rendita catastale.

MARTINELLI. L'articolo 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, afferma che l'imposta è dovuta sulle rendite catastali delle locazioni dei beni locati e che qualora gli immobili non risultino ancora censiti in catasto, l'imposta si calcola sull'ammontare dei prezzi e dei corrispettivi pattuiti, secondo la norma dell'articolo 54 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3269.

CUZARI. Questa è una interpretazione estemporanea che diamo noi; gli uffici, però, applicano l'imposta sulla rendita catastale.

FORTUNATI. Il novanta per cento dei contratti di locazione viene iscritto a registro sulla base delle rendite catastali. Quindi si ha praticamente un contratto di locazione reale con il proprietario dell'immobile, il quale chiede magari 60 o 70 mila lire e lo registra per 25-30 mila proprio per non dar luogo a una rivalutazione della rendita catastale; mentre se viene registrato il fitto catastale non c'è dubbio che si dà luogo a una revisione.

GIGLIOTTI. Nei contratti di affitto, se vi è una rendita catastale accertata secondo il nuovo catasto edilizio, c'è l'obbligo dei contraenti di indicare, nel contratto nuovo, il reddito catastale. Ed è in relazione a questa indicazione che viene applicata l'imposta.

Se invece l'immobile non è ancora censito, i contribuenti hanno l'obbligo di indicarlo nel contratto; e allora si applica quell'altra diversa percentuale sul canone di fitto denunciato. Molte volte avviene che il prezzo di affitto, ossia il canone locatizio, anche soggetto per legge alla denuncia di quello che è il reddito effettivo, è superiore al reddito catastale. I denunciati, nella Vanoi, debbono anche indicare il canone percepito, la differenza cioè tra il reddito catastale e il reddito netto.

CENINI, *relatore*. Agli effetti della complementare soltanto.

GIGLIOTTI. Ma la copia della denuncia va anche agli uffici.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto riguarda l'articolo 2, sarei favorevole alla proposta contenuta nel disegno di legge, tenuto conto della situazione che effettivamente la pena stabilita nell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, riguarda l'omessa denuncia, mentre in questo caso si tratta di ritardato pagamento.

Per quanto riguarda la misura della penalità sono favorevole alla proposta del senatore Vallauri, e in ogni modo mi rimetto alla Commissione.

Circa l'articolo 1 debbo dire che il Governo è favorevole alla soppressione. Non c'è dubbio che le osservazioni del senatore Martinelli siano molto acute; però noi partiamo dal presupposto che adesso ci troviamo di fronte alla tassa di registro della quale, a suo tempo, si decise di consentire la rateizzazione per venire incontro ai contribuenti che diversamente avrebbero dovuto pagare contemporaneamente l'intero ammontare della tassa.

Ora, siccome, in effetti, l'atto generatore dell'imposta è il contratto, modificare il sistema significa snaturare il contratto stesso. Una risoluzione anticipata del contratto avviene, di solito, attraverso un accordo tra le due parti, per cui i contraenti stabiliscono per la rescissione del contratto una certa somma e sistemano i loro rapporti. Non vedo quindi perchè lo Stato debba rinunciare, in questo caso, a riscuotere la sua imposta. Se invece si va davanti al magistrato, colui che ha affittato il locale eventualmente finirà per essere obbligato, attraverso una sentenza, a pagare le annualità non ancora liquidate. In questo caso l'imposta andrà allo Stato.

Sono quindi favorevole, ripeto, al disegno di legge con la soppressione dell'articolo 1.

In merito alla proposta avanzata sia dal senatore Trabucchi che dal senatore Gigliotti, pensavo che in effetti anche se si deve ammettere la buona fede degli uffici, essi applicano alla quietanza un timbro con la dicitura: « Esatte lire tot », ma non è detto per

quale anno. Quindi è sufficiente aggiungere: « Esatte lire *tot* per l'anno... » per aiutare il contraente a ricordarsi che l'anno successivo deve pagare la tassa. Se questo emendamento verrà accettato dalla Commissione, mi premurerò di dare disposizioni agli uffici competenti affinché nelle quietanze relative indichino anche l'anno.

G I G L I O T T I . E la facoltà di pagare, da parte del contribuente, l'intera tassa?

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io sono convinto che se prevediamo questa facoltà, il contraente non la eserciterà mai.

G I G L I O T T I . Togliamo il fastidio al contraente di provvedere ogni anno al versamento della tassa.

C E N I N I , *relatore*. Evidentemente, lo Stato, se dà invece la possibilità di pagare annualmente la tassa, mi pare faccia un favore al contribuente. La legge del 1962 è stata un po' una « trappola », ma evidentemente c'era una ragione, altrimenti non capisco perché si sia stabilito che la tassa deve essere liquidata annualmente. Si poteva dire, se mai, che il contribuente ha la facoltà di liquidare annualmente pagando un determinato interesse. La ragione io la trovo in relazione al valore della rendita catastale che può variare da un anno all'altro.

P E L L E G R I N O . La ragione è una altra: che il costo tecnico dell'accertamento è molto elevato.

C E N I N I , *relatore*. E allora si è stabilito il pagamento annuale.

P E L L E G R I N O . La maggior parte dei contribuenti è caduta nell'errore ed ha pagato sei volte la tassa.

C E N I N I , *relatore*. Ed ecco perché, appunto, si accoglie il principio della diminuzione drastica della tassa.

R O D A . Chiedo umilmente scusa ai colleghi per essere insolitamente arrivato in ritardo e per non aver seguito la discussione, però ne ho colto gli aspetti principali. Si evince anche dalla lettura del disegno di legge che nel caso di contratti pluriennali la tassa di registro si paga soltanto per un anno, il che, per me, costituisce non soltanto un grosso fastidio, un lavoro enorme per gli uffici del registro, ma anche un non senso dal punto di vista pratico, perché i contratti, di solito, non sono annuali. I contratti di locazione, specie in momenti di quasi assoluta stabilità monetaria come l'attuale, si fanno per diversi anni anche perché il locatario, quando entra in un appartamento nuovo, deve farci delle spese, vuole ammobiliarlo di suo gusto.

I contratti oggi vanno da un minimo di tre anni, e non dico a un massimo di nove anni, come ha fatto rilevare il senatore Cenini, ma di almeno cinque anni. Il pretendere di registrarli tutti gli anni, ripeto, significherebbe creare il *caos*, anche perché, siccome solitamente, nove casi su dieci, la spesa di registrazione del contratto incombe sul locatario, se noi dovessimo adottare la prassi di registrare prima, porremmo in condizione il locatore di rinnovare il contratto con la cosiddetta formula della denuncia di contratto verbale, perché egli, una volta pagato il primo anno di registrazione, non si curerà certamente di rinnovare il contratto. Ed allora dovremmo tradurre in giudizio i cosiddetti contratti verbali, che non sono altro che una risoluzione unilaterale del contratto di affitto.

Parlando dal punto di vista pratico e del buon senso, indurre i contraenti a rinnovare tutti gli anni il contratto significa veramente imporre agli uffici un defatigante servizio, una perdita di tempo per chi ha interesse di registrare il contratto, che può essere il locatore, o in qualche caso il conduttore. E ci troviamo inoltre nella condizione di dover far registrare, tutti gli anni, dei contratti fittizi, dei contratti effimeri, dei contratti verbali perché sono opera di un solo contraente e possono anche includere delle clausole differenti da quelle contenute nel contratto originale.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

136ª SEDUTA (5 luglio 1967)

S A L E R N I . Questo è il presupposto giuridico già esistente.

T R A B U C C H I . Non si paga più col contratto verbale, si paga all'ufficio postale.

M A R T I N E L L I . Io desidero innanzi tutto dichiarare che, esposto anche il mio pensiero, aderirò a quello che è il punto di vista del Governo, ma mi permetto anche — fatta questa promessa — di far presente all'onorevole Sottosegretario le ragioni di dubbio per le quali sembra che, avendo dichiarato che è istituita un'imposta di registro comprensiva dell'IGE, non si possa, per la parte di contratto che viene dalle parti abbandonato, continuare a far pagare l'IGE. Ammetto il principio dell'unità del contratto ai fini dell'imposta di registro e conseguentemente che la dilazione nel pagamento concessa dal fisco viene ad essere un'agevolazione finanziaria per il contraente; ammetto il principio che il contratto deve essere registrato per tutta la sua durata; ma ricordo anche che l'articolo 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, dice: « Sono comprensivi dell'imposta generale sull'entrata... », non stabilisce che l'imposta generale sull'entrata è abolita per questi tipi di contratti e in sua vece è in vigore l'imposta di registro. Allora, se è vero che formalmente siamo nel quadro della meccanica dell'applicazione dell'imposta di registro, nella sostanza però siamo in un'altra meccanica che comprende e l'imposta di registro e l'imposta generale sull'entrata.

A me sembra che gli onorevoli proponenti abbiano introdotto l'articolo 1 in forza del quale, cessando, per risoluzione anticipata, un rapporto di locazione pluriennale, pagato a rate annuali per ragioni di praticità, si stabilisce, sempre in base a detto articolo, che non è più applicabile l'aliquota del 6 per cento.

Io non so se sia il caso, in questo momento, di modificare l'articolo 1 nel senso di precisare che di questo 6 per cento, il 4 per cento è rappresentato dall'IGE e il 2 per cento dall'imposta di registro. Ma, a mio giudizio, non è nemmeno accettabile il punto di vista esposto dall'onorevole Sottose-

gretario, e cioè che ogni qualvolta vi è una risoluzione anticipata di un contratto le parti, regolando i loro rapporti, tengono conto anche degli oneri fiscali collegati: questo non avviene sempre. E quindi debbo ripetere all'onorevole Sottosegretario che questa sua considerazione circa l'opportunità di sopprimere l'articolo 1 non mi persuade. Torno a dire che la legge del 1962 non dispone che l'IGE è abolita, ma che l'aliquota dell'imposta di registro sui rapporti locatizi è comprensiva dell'imposta generale sull'entrata.

G I G L I O T T I . Questa è un'interpretazione: non può esserci una tassa su una entrata inesistente.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo per ovviare anche al pericolo che il contribuente possa aggiungere a quella tassa anche l'IGE.

M A R T I N E L L I . Il legislatore non aveva in animo di abolire l'IGE: applicando l'aliquota del 6 per cento da corrispondere con la procedura della legge del registro ha voluto rendere più semplice il rapporto fra il contribuente e il fisco e nulla più.

Però, detto questo, rinuncio a svolgere altri argomenti.

V A L L A U R I . Vorrei sapere se è stato esaminato il caso particolare fatto presente dall'Ufficio delle imposte. Vi sono impiegati dello Stato che si trovano in talune sedi e fanno contratti pluriennali per potere avere l'alloggio; essi, dopo un anno o due, vengono trasferiti e a distanza di qualche tempo dalla scadenza, si vedono arrivare questa famosa tassa. Senonchè, anche coloro che sono subentrati debbono pagare la stessa tassa, per cui lo Stato la percepisce due volte.

P R E S I D E N T E . Siccome l'articolo 1 della legge 29 dicembre 1962 dice che dette aliquote sono comprensive dell'imposta generale sull'entrata, l'Ufficio del registro introita, con l'IGE, una somma superiore.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

136ª SEDUTA (5 luglio 1967)

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Va tutto al registro.

P R E S I D E N T E . Allora l'erario viene privato di una quota.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Praticamente viene assorbita la I.G.E.

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

All'articolo 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nel caso di risoluzione anticipata dei rapporti locatizi di durata pluriennale, fermo restando l'obbligo del pagamento dell'imposta afferente la prima annualità e le successive rate afferenti le singole annualità in effettivo godimento, entro i termini di cui al secondo comma del presente articolo, il contribuente viene esonerato dal pagamento delle ulteriori rate d'imposta afferenti le restanti annualità non godute, con esclusione di ogni frazione di anno.

Permane — in tal caso — per il contribuente, l'obbligo di produrre al competente Ufficio del registro, entro 20 giorni dalla risoluzione consensuale e per giusta causa del contratto, l'apposita denuncia di cessazione d'affitto, da registrarsi con il pagamento dell'imposta fissa. In caso di inadempienza, si rende applicabile una sopratassa pari a sei decimi della rata d'imposta afferente l'ultima annata locatizia in godimento.

Qualora — comunque — la denuncia o l'atto di risoluzione non vengano prodotte al registro prima della scadenza dell'annata locatizia nel corso della quale avviene la risoluzione, si rende dovuto il pagamento

dell'ulteriore rata d'imposta afferente la successiva annualità ».

A questo articolo il Governo ha proposto un emendamento soppressivo dell'intero testo.

Lo metto ai voti.

(Non è approvato)

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Poiché il Governo è contrario all'articolo 1 per evitare di dover chiedere la rimessione del provvedimento all'Assemblea, prego la Commissione di disporre per un rinvio a brevissima scadenza della discussione, così da consentirmi di accertare se vi sia una diversa possibilità di soluzione.

P R E S I D E N T E . Poiché non si fanno osservazioni, in accoglimento della richiesta avanzata dal rappresentante del Governo, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Laforgia ed altri: « Modificazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi destinati all'azionamento delle macchine agricole » (1745) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Laforgia, De Marzi, Tambroni, Urso, Bima, Franzo, Castellucci, Del Castillo, Sgarlata e Bova: « Modificazioni alla legge 31 dicembre 1962, numero 1852, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi destinati all'azionamento delle macchine agricole », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico

Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è sostituito dal seguente:

« Alla distribuzione dei prodotti agricoli agevolati di cui al comma precedente sovrintendono appositi Comitati provinciali ed un Comitato centrale di coordinamento. I Comitati provinciali sono presieduti dall'Intendente di finanza e sono costituiti da un funzionario dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, da un funzionario dell'Ispettorato agrario provinciale, da un ufficiale del gruppo della Guardia di finanza, competenti per territorio, designati dai rispettivi capi di ufficio, nonchè da un rappresentante della sezione provinciale dell'U.M.A. da due rappresentanti delle categorie agricole e da un rappresentante della categoria degli esercenti la meccanizzazione agricola per conto terzi, scelti dall'Ispettorato agrario su terne da designare dalle organizzazioni sindacali della provincia e da un rappresentante dell'Associazione nazionale commercianti petroli designato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura ».

P E C O R A R O, *relatore*. Si tratta di una modifica estremamente semplice della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, concernente il regime fiscale dei prodotti petroliferi destinati all'azionamento delle macchine agricole. Tale legge prevede, all'articolo 5, ai fini della distribuzione di questi carburanti, la costituzione di una Commissione presieduta dall'Intendente di finanza e composta da un certo numero di membri, con esclusione, peraltro, del rappresentante della categoria delle imprese utenti per conto terzi, attività largamente diffusa. Si tratta infatti, di numerose piccole imprese che sono da considerarsi le pioniere della meccanizzazione agricola; esse impiegano circa il 40 per cento dei carburanti agricoli distribuiti, ma non possono offrire alcuna collaborazione ai Comitati provinciali incaricati del-

la distribuzione dei prodotti petroliferi in agricoltura appunto a causa della mancanza di un loro rappresentante presso tale ente.

In considerazione di ciò, i proponenti del disegno di legge in esame chiedono che nell'ambito dei Comitati provinciali e del Comitato centrale di coordinamento sia incluso, a fianco dei due rappresentanti delle categorie agricole, un rappresentante della categoria degli esercenti la meccanizzazione agricola per conto terzi.

La Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, riconoscendo il buon diritto della richiesta dei proponenti, l'ha accolta. Per la verità, il disegno di legge prevedeva altre disposizioni, che però tanto la VI Commissione dell'altro ramo del Parlamento quanto il Governo hanno ritenuto, per lo meno in questo momento, di non avallare e che saranno perciò eventualmente rielaborate in una nuova disciplina del regime fiscale dei prodotti petroliferi destinati all'azionamento delle macchine agricole.

Io penso che, tenuto conto dell'opportunità della richiesta e della urgenza del suo accoglimento, anche il Senato possa approvare la proposta dei deputati Laforgia ed altri.

P R E S I D E N T E. In sostanza si tratta di includere un rappresentante della categoria degli esercenti la meccanizzazione agricola per conto terzi nei Comitati provinciali che sovrintendono alla distribuzione dei prodotti agricoli agevolati. Il provvedimento è stato approvato dalla Camera dei deputati in tre sedute.

P E C O R A R O, *relatore*. Le due prime sedute furono quelle che portarono alla soppressione degli articoli 2, 3, 4 e 5.

P R E S I D E N T E. Infatti, nel resoconto dei lavori si precisa che la Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati ha approvato il provvedimento dopo la soppressione degli articoli 2, 3, 4 e 5 avvenuta in conformità del parere negativo espresso dalla Commissione bilancio.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)136^a SEDUTA (5 luglio 1967)

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Devo far presente che con il disegno di legge trasmesso al Senato dalla Camera dei deputati si provvede alla inclusione, nei Comitati provinciali di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, di un rappresentante della categoria degli esercenti la meccanizzazione agricola per conto terzi ma non del segretario del Comitato; ragione per cui l'Amministrazione chiede che si colmi la lacuna disponendo la inclusione nel Comitato stesso di un segretario nella persona di un funzionario della carriera direttiva dell'Intendenza di finanza con qualifica non superiore a quella di vice intendente, nonchè di un segretario capo nel Comitato centrale nella persona di un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non superiore a quella di direttore di sezione. Aggiungo che ciò non comporterà alcun aumento di spesa.

C U Z A R I . Questa richiesta era stata avanzata anche alla Camera dei deputati?

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. No.

F O R T U N A T I . Nella legge del 1962 erano previsti?

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. No, è stata l'esperienza che ha dimostrato ora la necessità della loro presenza.

F O R T U N A T I . Però, se l'onorevole Laforgia non avesse avanzato la sua proposta, l'esigenza non sarebbe stata rilevata.

T R A B U C C H I . L'esigenza è stata avvertita forse proprio perchè adesso si aumenta il numero dei componenti dei Comitati provinciali.

P E C O R A R O , *relatore*. Non solo aprovo e faccio mio l'emendamento proposto dal Governo, ma ne sottolineo anche l'opportunità. Al senatore Fortunati faccio rilevare che se nessuno avesse ritenuto di modificare sostanzialmente la legge del 1962, probabil-

mente anche il problema della nomina dei rispettivi segretari sarebbe rimasto per qualche tempo insoluto, salvo che il Governo ad un certo punto non si fosse fatto carico di prospettarlo. Dato che ora effettuiamo una modifica alla legge, è bene che teniamo conto dei risultati dell'esperienza e che li traduciamo in atto.

P R E S I D E N T E . Praticamente veniamo a costituire una maggiore garanzia per il retto funzionamento dei vari Comitati.

Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il seguente emendamento aggiuntivo proposto dal Governo e accolto dal relatore:

« Dopo il quinto comma dell'articolo 5 della legge citata, è aggiunto il seguente:

« Le funzioni di segretario presso i Comitati provinciali e presso il Comitato centrale sono esercitate, rispettivamente, da un funzionario della carriera direttiva delle Intendenze di finanza con qualifica non superiore a quella di vice intendente e da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale delle finanze con qualifica non superiore a quella di direttore di sezione ».

« L'ultimo comma del citato articolo 5 è sostituito dal seguente:

« I componenti e i segretari dei Comitati provinciali nonchè i componenti e il Segretario del Comitato centrale sono nominati, rispettivamente, con decreto dell'intendente di finanza e del Ministro per le finanze; durano in carica per un triennio e, alla scadenza, possono essere riconfermati ».

(È approvato)

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura, nel testo risultante dopo l'emendamento approvato.

(È approvato)

Il relatore provvederà al coordinamento formale del disegno di legge così emendato.

(Così rimane stabilito)

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose» (2011)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C U Z A R I , *relatore*. La necessità che ha portato il Governo a presentare questo disegno di legge è dovuta all'aggravarsi di determinate situazioni in alcune zone del Paese.

Soprattutto si tratta del terrorismo in Alto Adige, che ha avuto una recrudescenza che, tra l'altro, colpisce profondamente il sentimento degli italiani, perchè l'Italia, per quanto nell'Ottocento fosse considerata la patria degli anarchici, ha dimostrato poi, invece, di non avere mai più seguito queste orme e ha dato sempre prova di tale civiltà, anche nella composizione delle lotte e delle vertenze che ci sono state, da rendere veramente stupefacente, agli occhi del mondo, che si possa tentare di risolvere dei problemi di convivenza con metodi che qualsiasi uomo d'onore condanna e che suscitano sdegno unanime.

Ci sono poi le conseguenze pratiche di questi fatti. Noi abbiamo visto anche pochi giorni fa che in un'imboscata predisposta con ordigni anti-uomo hanno perduto la vita alcuni giovani militari che, a parte tutto, erano anche delle speranze, non solo per il Paese, ma per le loro famiglie, che hanno lasciato in condizioni di profondo disagio.

La questione che sorge è questa: per la legge che prevede la pensione di privilegio per i familiari dei dipendenti dello Stato deceduti per cause di servizio debbono verificarsi alcune condizioni perchè questa pensione privilegiata possa essere concessa, condizioni che non sempre si verificano all'atto

della sciagura. Occorre quindi procedere, secondo questo disegno di legge, a far sì che venga equiparato il sistema con una sola categoria, attribuendo, in favore dei congiunti, adeguate provvidenze pensionistiche.

Il riferimento è fatto anche per quanto riguarda i gravi fatti che avvengono, per esempio, in Sardegna per mezzo di bande organizzate di criminali, e dove il fenomeno è più appariscente, dove c'è un sistema che ricorda un poco i territori extra-europei e i metodi che sono più che altro di guerriglia, come lo prova anche la recrudescenza di attentati presso le banche e così via.

Quindi ritengo che sia non solo urgente approvare questo disegno di legge, ma che il farlo con tempestività costituisca un riconoscimento, sia pur modesto, che viene dato concretamente a coloro che si sacrificano nell'interesse dello Stato, per la tutela della tranquillità della collettività.

M A R T I N E L L I . Io desidero esprimere, innanzi tutto, la mia piena adesione al contenuto morale del disegno di legge; ma dopo aver detto questo vorrei esporre qualche dubbio che la formulazione della relazione e dello stesso disegno di legge mi fa sorgere circa la possibilità di applicazione e l'efficacia della norma stessa.

La prima considerazione che mi permetto di fare è quella relativa all'onore, all'articolo 3, valutato in lire 5.000.000. Si tratta di una cifra che io ritengo di indicazione nominale. Se, malauguratamente, vi è questo insorgere di casi dolorosi, se essi, per il solo numero dei monti, hanno già largamente superato alcune decine, se parliamo di congiunti, come possiamo dire che si provvede ad erogare la somma di lire 5.000.000? Basta (è una domanda che esprimo con dolore) questo stanziamento per far fronte a quello che si è già verificato?

È vero che nella relazione si dice: «Come è noto, la vigente legislazione prevede già le pensioni di privilegio per i familiari dei dipendenti dello Stato deceduti per causa di servizio. Senonchè le condizioni poste per il diritto a tale trattamento non consentono talvolta di disporre la concessione»; ma poi segue un'affermazione, direi quasi

preoccupante: « Allo scopo di ridurre il verificarsi di tale eventualità »: non dice « allo scopo di far scomparire »; allo scopo di ridurre tali condizioni si presenta questo disegno di legge.

Allora io chiedo all'onorevole relatore, o in mancanza, da parte sua, di una risposta — non perchè non sia stato diligente, ma perchè può anche non avere sotto mano i dati necesari — al rappresentante del Governo:

1) l'onere che si è previsto è sufficiente? Devo dire che il capitolo 2903 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al quale si attingerebbero questi cinque milioni, è un capitolo che ha uno stanziamento di lire 1.160 milioni e si riferisce a prestazioni varie. Prelevare da questo capitolo cinque, dieci, quindici o venti milioni, io ritengo sia una cosa sempre possibile. È vero che siamo nel campo delle spese obbligatorie e d'ordine, ma questo principio vale anche nell'ipotesi che noi stanziamo i cinque milioni per questo nuovo tipo di interventi. Però penso all'opinione che il Paese potrebbe farsi nel vedere che, sì, ci siamo mossi con premura, ma per dare una somma la cui inadeguatezza lo colpirebbe dolorosamente;

2) siamo sicuri che con il formulato che il disegno di legge contempla siano compresi veramente tutti coloro che, in qualsiasi circostanza — azioni terroristiche ai confini, azioni criminose di banditi o di fuorilegge — rimasero vittime del loro dovere, siano essi militari o civili; siamo veramente sicuri che nessun caso sarà escluso?

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Questo è aleatorio; Lei m'insegna queste cose.

M A R T I N E L L I . Il secondo interrogativo mi è stato suggerito dallo stesso testo della relazione.

F O R T U N A T I . A parte le questioni sollevate dal senatore Martinelli, ho dei dubbi se sia proprio opportuno mettere sullo stesso piano le azioni terroristiche e quelle criminose. Dico questo mettendomi dalla

parte della opinione pubblica. Quello dell'Ato Adige è un terrorismo nazista, mentre l'assalto a una banca è una cosa diversa. Quindi io proporrei una sola denominazione, perchè se se ne usano due, evidentemente si tratta di due fattispecie differenti che occorre precisare.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È opportuno distinguere fra due filoni di azioni criminose, perchè tale distinzione offre la misura dello sforzo che il Governo intende compiere per un tipo di azione terroristica e criminosa la cui conseguenza è soprattutto la perdita di ottimi militari della Guardia di finanza, dei Carabinieri e di altre armi.

F O R T U N A T I . Dalla relazione che accompagna il disegno di legge si desume che le nuove provvidenze dovrebbero servire a eliminare gli inconvenienti che si verificano sulla base della legislazione ordinaria; ebbene, sarebbe allora opportuno che ci si dicesse perchè si verificano questi inconvenienti, se non altro per far svanire il dubbio che la pensionistica di guerra sia meno rigorosa di quella ordinaria. L'esperienza ci dice che le norme vigenti in materia di pensioni di guerra sono tali da impedire di corrispondere alle esigenze reali che si manifestano, come i numerosi ricorsi pendenti dimostrano. Non sono perciò del tutto persuaso che, così come si vorrebbe far credere attraverso la relazione sul disegno di legge in esame, le vigenti disposizioni in materia di pensioni di guerra siano più liberali di quelle previste dalla legislazione civile. Questo è il punto da chiarire.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono più liberali ma non tanto da escludere il soddisfacimento di precise condizioni.

F O R T U N A T I . Seconda questione. L'articolo 2 del disegno di legge in esame fa riferimento alla fine della guerra 1940-45. È allora evidente che eventuali casi risalenti alle vicende per il separatismo siciliano sarebbero esclusi dalle provvidenze, trattan-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

136ª SEDUTA (5 luglio 1967)

dosi di fatti verificatisi prima della fine del conflitto 1940-45.

MARTINELLI. La fine della guerra è stata stabilita ufficialmente al 15 aprile 1946.

FORTUNATI. A maggior ragione allora non rientreranno nel trattamento previsto dal provvedimento in discussione i casi eventualmente accaduti in Sicilia. Se stessimo esaminando il disegno di legge in seconda lettura, non solleverei queste obiezioni; poichè però stiamo in sede di prima lettura, dobbiamo cercare di predisporre delle norme tali per cui domani non ci si rimproveri di aver trascurato dei casi precisi. D'altra parte non dobbiamo dimenticare il lato psicologico del problema. È infatti evidente che se nella rubrica radiofonica « Oggi al Parlamento » dovesse essere annunciato che abbiamo adottato un provvedimento, tempestivo quanto volete, ma la cui portata finanziaria è di 5 milioni di lire, non potremo sottrarci a delle poco benevoli considerazioni, anche posto che lo stanziamento sia effettivamente sufficiente al raggiungimento degli scopi che ci prefiggiamo. Ecco allora che a mio avviso occorre escogitare una formula tale che, in ogni caso, risolva il problema senza però dare l'impressione all'opinione pubblica che il disegno di legge abbia una portata trascurabile. Si obietterà che si tratta dell'esercizio 1967. D'accordo, però, siccome il nostro è un bilancio di competenza e non di cassa, anche se le domande dovessero essere inoltrate in ritardo, sarebbero sempre imputabili al 1967, ovvero dalla entrata in vigore della legge, che è auspicabile avvenga entro quest'anno. Perciò, dal momento che introduciamo un criterio nuovo, per cui i congiunti dei militari caduti vittime di azioni terroristiche o criminose o deceduti in conseguenza delle ferite o lesioni riportate hanno diritto alla pensione privilegiata ordinaria nella misura e alle condizioni delle pensioni di guerra, sarebbe opportuno stabilire che tale trattamento viene comunque usato. Ossia, dovremmo adottare un'espressione di carattere ge-

nerale per cui effettivamente tutti coloro che sono stati vittime di azioni terroristiche o criminose usufruiscano delle disposizioni in materia di pensioni di guerra. Questo perchè gli stessi Ministeri ritengono che, malgrado quanto previsto dal disegno di legge in esame, si possano escludere dei casi mentre noi, se non sbaglio, vogliamo includerli tutti, come del resto è più che giusto.

CUZARI, *relatore*. Può essere che, di fatto, ci siano delle situazioni non conciliabili con le norme che stiamo emanando. Circa la entità dello stanziamento, penso si tratti di casi marginali, determinati dalla valutazione dello stato di bisogno di alcune famiglie.

MARTINELLI. La diretta va sempre al titolare, l'indiretta ai familiari nei casi di bisogno.

SALERNI. Se si dicesse: « Tutti coloro che vengono a trovarsi in queste condizioni hanno diritto alla pensione privilegiata di guerra », si potrebbe risolvere il problema.

PRESIDENTE. Dobbiamo essere chiarissimi su questo punto di vitale importanza. Dice la relazione: « Come è noto, la vigente legislazione prevede già le pensioni di privilegio per i familiari dei dipendenti dello Stato deceduti per causa di servizio. Senonchè le condizioni poste per il diritto a tale trattamento non consentono talvolta di disporre la concessione ».

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Le disposizioni sull'accertamento della capacità contributiva delle famiglie sono più restrittive. Invece le legislazioni sulle pensioni di guerra sono più liberali.

FORTUNATI. Credo che non si debba prendere in considerazione il bisogno perchè nella legislazione civile non è contemplato. E nella legislazione di guerra che la reversibilità è legata al bisogno.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

136ª SEDUTA (5 luglio 1967)

S A L E R N I . Io credo che la formulazione dell'articolo 1 sia stata concepita da coloro che hanno redatto il disegno di legge, tenendo conto delle disposizioni in materia, perchè non potevano trasformare il diritto alla pensione ordinaria in pensione di guerra, dato che non si trattava di una causa di guerra vera e propria. Allora, pur considerandola come pensione ordinaria, concedono lo stesso trattamento della pensione di guerra. Ecco perchè hanno adoperato questa formula, sia pure involuta: per analogia applicano lo stesso trattamento di pensione di guerra, pur chiamandola pensione ordinaria.

F O R T U N A T I . Ma la pensione ordinaria, per quanto riguarda la pensione di privilegio per i familiari dei dipendenti dello Stato deceduti per causa di servizio, porrà delle condizioni? Vi sono questi casi: io ho conosciuto professori universitari che, facendo esperimenti in base alla loro attività di ricerca, sono deceduti e considerati tali per causa di servizio. E allora non si è fatto nessun riferimento allo stato di bisogno dei familiari, che io sappia.

C U Z A R I , *relatore*. Ma quanti anni di servizio avevano? Anche questo è importante.

S A L E R N I . Però c'è un altro inciso che vi prego di considerare: nell'eventualità che si tratti di una situazione di fatto più favorevole (l'ipotesi che il congiunto con la pensione ordinaria possa percepire più della pensione di guerra), questa gli viene mantenuta.

F O R T U N A T I . Io so che la pensione di guerra è legata allo stato di bisogno.

M A R T I N E L L I . Senza dubbio, perchè surroga quello che verrebbe dato al *de cuius*.

F O R T U N A T I . Bisognerebbe sapere se questo avviene anche per le pensioni civili.

S A L E R N I . No, perchè c'è un disegno di legge presentato in questi giorni che non lo prevede.

F O R T U N A T I . Non vorrei che, volendo fare un trattamento più favorevole, si danneggiassero gli interessati.

M A R T I N E L L I . Io chiedo ancora di volermi ascoltare per due chiarimenti. Innanzi tutto bisognerebbe chiarire, in relazione al disposto del primo comma dell'articolo 2: « dopo la cessazione della guerra 1940-45 », se si fa riferimento, come ritengo, alla data legale di cessazione, che mi pare sia quella del 15 aprile 1946; e bisogna vedere se veramente i casi anteriori di questo tipo hanno avuto una regolamentazione, altrimenti dovremmo spostare tale data.

P R E S I D E N T E . Andiamo cauti, altrimenti rischiamo di spostare all'infinito.

M A R T I N E L L I . Ma io dico questo perchè lo stesso primo comma dell'articolo 2 dice: « Le disposizioni del precedente articolo si applicano per tutti gli eventi verificatisi dopo la cessazione della guerra 1940-1945 » (dunque, nell'ipotesi che io ho espressa, a partire dal 15 marzo 1946) « e hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ». Mi sembra di capire che sono stati piuttosto notevoli, quest'anno, i casi come quelli che ci proponiamo di regolare con questo disegno di legge, ma sarebbe ingiusto limitarsi soltanto a questi. Allora la legge dice: per tutti i casi che si sono verificati nel dopoguerra interviene questa facoltà di richiedere il trattamento migliore. Naturalmente questo trattamento decorrerà dalla data di entrata in vigore di questa legge. Se è così, e se è dolorosamente vero che i caduti sono molti, allora questi cinque milioni non rappresentano veramente una cifra simbolica?

Devo poi dire al senatore Fortunati che, essendo quello previsto un trattamento di pensione privilegiata, esso cade fra le spese obbligatorie. E allora, nell'ipotesi che noi stanziamo una somma di lire 5.000.000 e ne venisse fuori che la spesa è di lire 20

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)136^a SEDUTA (5 luglio 1967)

milioni, i 15.000.000 in più si preleveranno da quel famoso fondo di riserva di cui all'articolo 41, se non erro, della legge di contabilità, permòdochè, anche se mettiamo solo cinque milioni, sappiamo poi che si può dare una somma più cospicua, anche se non stanziata.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ci possono essere pagamenti di arretrati che incidono nello stanziamento.

M A R T I N E L L I . Ma se questa legge andasse in vigore il 31 luglio — perchè deve approvarla anche l'altro ramo del Parlamento —, comportando quindi il pagamento di cinque dodicesimi di un anno, se ci sono due o tremila casi (perchè si tratta di tutti i casi analoghi del dopoguerra) avremmo una disponibilità di cinque milioni divisi per cinque, che fanno un milione al mese. Ma con un milione al mese quanti casi ci stanno dentro? Prevediamo allora nel disegno di legge una cifra maggiore perchè tanto, dal fondo a cui attingiamo, prelevare cinque milioni o trenta indubbiamente è la stessa cosa. Ma come Commissione che deve avere particolare cura che gli stanziamenti corrispondano al presumibile fabbisogno, non saremmo diligenti come di dovere.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non abbiamo nessuna possibilità, né dal punto di vista umano, né da quello politico, di dare una risposta a questo interrogativo angoscioso che anche noi vorremmo fosse risolto nel migliore dei modi; cioè a dire, non possiamo stabilire noi, all'evidenza dei fatti, che cosa rappresenta la cifra di cinque milioni. Ci accontentiamo di dire che oggi, su questa base, sono soddisfatte tutte le previsioni che si sono realizzate fino alla data del 7 giugno, data di presentazione del provvedimento.

S A L E R N I . Ma se facessimo solo riferimento al capitolo?

M A R T I N E L L I . Qui si parla della « entrata in vigore della presente legge ».

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'accertamento è stato fatto fino alla fine del 1966: non potevamo fare tutte le ipotesi.

M A R T I N E L L I . Non mi si consideri tanto ingenuo da venire a chiedere se si sa quanti casi dolorosi si verificheranno da oggi in poi.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Qui ci si occupa dei casi dolorosi verificatisi fino alla data di presentazione del provvedimento.

M A R T I N E L L I . Abbiamo avuto decine di casi del genere da allora.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Se la Commissione desidera dati precisi occorre rinviare la discussione.

M A R T I N E L L I . Se il Governo non fa opposizione, mettiamo 20 milioni.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nessuna opposizione.

C U Z A R I , *relatore*. Dobbiamo però anche preoccuparci che lo stanziamento non sia eccessivo.

M A R T I N E L L I . Non accadrebbe nulla di irreparabile, in quanto la maggiore somma andrebbe in economia.

C U Z A R I , *relatore*. Una grossa cifra potrebbe produrre un pericolo maggiore. Sarebbe quindi più opportuno imboccare una strada intermedia, per evitare di allarmare l'opinione pubblica.

P R E S I D E N T E . Dalla presentazione del disegno di legge in esame, avvenuta il 7 gennaio scorso, ad oggi si sono verificati degli eventi per i quali il provvedimento è sempre applicabile, mentre credo che non sia possibile fare in modo che esso diventi applicabile — per lo meno come riferimento al bilancio del 1967 — per eventuali altri casi che si dovessero verificare in futuro.

MARTINELLI. Allorchè ero al dicastero delle finanze, partecipai ai funerali di due guardie di finanza, cadute in servizio in Alto Adige. Funerali solennissimi, come doveroso. Ma un mese dopo seppi quali e quante difficoltà di ordine giuridico e amministrativo si opponevano per riconoscere ai familiari bisognosi un'indennità onorevole. Non mi si venga a dire che se aumentiamo lo stanziamento per questa legge da 5 a 20 milioni si possono creare delle illusioni psicologiche; le illusioni ce le creiamo fra di noi se crediamo che siano sufficienti 5 milioni.

TRABUCCHI. A parte la questione della valutazione dell'onere, che possiamo anche non indicare o indicare in una misura diversa, penso sia il caso di soffermarsi sull'articolo 1, in cui si parla di pensione privilegiata ordinaria e pensione di guerra. Le pensioni di guerra hanno una estensione maggiore nei riguardi degli orfani, dei congiunti, dei fratelli maggiorenni, e così via. Poi ci sono le disposizioni per il cumulo, che per le pensioni di guerra sono più estese meno che per i militari, per i quali si considera che la morte in guerra sia un fatto di servizio, quindi senza diritto al cumulo anche se col vantaggio di una maggiore anzianità.

FORTUNATI. In sostanza, se non ricorrono le condizioni perchè sia maturato il diritto alla pensione privilegiata, non vi è possibilità di ottenerla nemmeno con la entrata in vigore del disegno di legge in esame.

TRABUCCHI. È così.

SALERNI. Occorre fare allora in modo che la pensione possa essere comunque corrisposta.

FORTUNATI. Allora ci sapisce che 5.000.000 sono sufficienti: ritorniamo al discorso dell'episodio ricordato dal senatore Martinelli.

TRABUCCHI. Nel caso citato dal senatore Martinelli non vi era diritto alla

pensione in quanto i genitori dei finanzieri uccisi non erano a carico del militare. Nel caso delle pensioni di guerra, il diritto maturo a favore dei genitori, anche se non erano a carico del caduto, quando erano di fatto da considerarsi a carico o in altre ben precise circostanze, quali, ad esempio, la possibilità di un futuro reddito. Ossia, con la pensionistica di guerra si hanno maggiori possibilità di ottenere il diritto all'assegno.

FORTUNATI. Nella legislazione civile probabilmente il diritto alla pensione sarà legato a un certo numero di anni di servizio.

TRABUCCHI. Sì, però il problema da risolvere è se spetti la pensione privilegiata ordinaria per esempio al militare di leva o volontario. Può darsi di no, perchè non c'è ancora un preciso rapporto.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se ci si riferisce al trattamento civile siamo fuori argomento, perchè col provvedimento in esame si intende risolvere situazioni riguardanti sempre militari, come del resto è chiaramente affermato nel primo comma dell'articolo 1, caduti vittime, i quali hanno diritto, con la legislazione ordinaria, alla pensione privilegiata ordinaria. Questa pensione privilegiata ordinaria in molti casi non matura, perchè non ricorrono alcune condizioni (come ha ricordato il senatore Trabucchi per quei militari, volontari o di leva) che danno il requisito di militare in senso diciamo così completo ossia di militare in servizio permanente effettivo. Ecco allora che i genitori non percepiscono alcun assegno e l'Amministrazione, purtroppo, si trova nella condizione di dire: in base alla legislazione vigente non vi spetta niente.

A questo punto si è considerata l'opportunità di riconoscere il trattamento di pensione di guerra anche a coloro ai quali non spetta nulla. Il trattamento di pensione di guerra non è che copra tutti i casi, perchè vi sono alcune limitazioni: età dei genitori, condizioni economiche, eccetera; tanto è vero che il Ministero degli interni, che è stato particolarmente sensibile al problema

soprattutto con riferimento alla norma del secondo comma, ha suggerito di eliminare ogni condizione, dato il clima in cui si verificano questi sfortunati eventi, e di concedere la pensione in ogni caso. Ma la obiezione che fa il Governo è questa: si vuole dare il trattamento equiparato a quello del caduto in guerra, ma non si può prevedere il trattamento anche migliore se non si solleva il problema per tutta la materia delle pensioni di guerra. Quindi, bisogna mantenersi nei limiti delle pensioni di guerra. Ora è chiaro che se spetta il trattamento di pensione privilegiata ordinaria e contemporaneamente spetterebbe anche quello di pensione di guerra, si opta per l'uno o l'altro. Ma, ove non spetti il trattamento di pensione privilegiata ordinaria, interviene il trattamento di pensione di guerra. Questo è opportuno che la Commissione lo chiarisca. Nella relazione che accompagna il disegno di legge è detto in modo chiaro: « ...Senonchè le condizioni poste per il diritto a tale trattamento non consentono talvolta di disporre la concessione. Allo scopo di ridurre il verificarsi di tale eventualità (non per eliminarla — ripeto — ma per ridurre l'area del disagio) e al fine soprattutto di dare un riconoscimento anche morale ai caduti in azioni che maggiormente hanno richiesto spirito di sacrificio e appassionata dedizione al servizio, il presente disegno di legge dispone che in questi casi la pensione privilegiata viene liquidata secondo le misure e alle condizioni previste dalle disposizioni sulle pensioni di guerra... ».

P R E S I D E N T E . Mi pare che dubbi non vi possano essere.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Credo che non vi siano difficoltà per la copertura. Penso che si possa accedere alla proposta del senatore Trabucchi, forse senza parlare di riduzione; dire cioè: « sono posti a carico del capitolo tale », senza aggiungere altro.

M A R T I N E L L I . Ma ogni volta che si vuole stabilire una nuova o maggiore spe-

sa, bisogna indicare la misura della spesa stessa. Questo per ragioni di chiarezza di bilancio. A mio giudizio, la formula suggerita dal collega Trabucchi, se l'ho ben compresa, non può essere accettata se non si indica la cifra.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In realtà questo disegno di legge serve per far fronte alle dolorosissime eccezioni dei non aventi diritto. I cinque milioni, se rapportati al numero dei caduti e di coloro che hanno avuto danni, sono palesemente insufficienti. Ma dobbiamo tener conto che la copertura è data dallo stanziamento previsto per le pensioni privilegiate ordinarie. Solo i casi che sfuggono e quelli di opzione può darsi che rientrino nei cinque milioni previsti.

P R E S I D E N T E . Qui non si tratta dell'applicazione di una legge esistente, la cui spesa è già configurata in un capitolo, ma si tratta di estendere l'applicazione delle norme esistenti sulle pensioni di guerra, considerando casi che non sono previsti. Non solo, ma non siamo nel caso di pensioni di guerra, ma di pensioni che si assimilano a quelle di guerra. Il Ministero del tesoro, se vuole avere un bilancio ordinato, istituirà un capitolo, quindi bisognerà indicare lo stanziamento di questo capitolo.

M A R T I N E L L I . A me cinque milioni sembrano pochi; dato l'importo del capitolo cui si attinge, credo che si potrebbe arrivare a 10, 15 milioni. Tenuto presente che se anche mettessimo un milione, poi soccorrerebbe l'istituto dell'articolo 41 della legge di contabilità, potrei anche dire: lasciamo pure i cinque milioni. Però mi sembra un errore anche psicologicamente.

C U Z A R I , *relatore*. C'è un punto dell'articolo 1 che mi lascia perplesso, ed è l'ultimo comma, in cui è detto: « Le pensioni di cui ai precedenti commi sono liquidate dall'Amministrazione alla quale apparteneva il militare o il dipendente civile ». Come avviene questa liquidazione?

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Quando si va nella eccezione delle pensioni di guerra, si ricorre al capitolo 2903, che ha uno stanziamento di più di un miliardo, da cui si tolgono i cinque milioni.

F O R T U N A T I . Tornando al primo comma, proporrei di modificarlo come segue: « Ai congiunti dei militari caduti vittime, eccetera... è attribuita, in assenza di pensione di privilegio per i deceduti per cause di servizio o se più favorevole, la pensione privilegiata ordinaria, eccetera ».

C U Z A R I , *relatore*. Toglierei « ove più favorevole » e userei una forma di opzione.

S A L E R N I . Ma resterebbe sempre il vuoto denunciato dal senatore Fortunati.

T R A B U C C H I . La formulazione proposta dal senatore Fortunati potrebbe essere giusta. Ma a me sembra che la questione vada maggiormente approfondita: mi sono occupato delle pensioni di guerra e so bene che si tratta di una materia assai complessa. I rappresentanti del Governo potrebbero acquisire qualche altro elemento e portare qui domani un testo formulato in modo preciso e soddisfacente che noi ci impegneremo fin d'ora di approvare.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Cerchiamo di trovare un accordo adesso. Io sono d'avviso che non si debba rinviare, per una considerazione di ordine morale.

Se guardassimo agli atti parlamentari ci accorgeremo che abbiamo avuto degli intoppi un po' perchè vi sono stati dei ritardi da parte nostra, un po' per mancanza di coordinamento tra i tre Ministeri, tesoro, bilancio e difesa, in merito ad un disegno di legge che è fondamentale in questa materia, quello n. 204, che reca norme per le pensioni privilegiate indirette ai genitori o collaterali di militari deceduti in servizio o per cause di servizio. Con questo disegno

di legge, allora concertato solo con il Ministero del tesoro e non con gli altri (Finanze e Interno), noi ci eravamo preoccupati di modificare le vecchie norme del 21 febbraio 1895, rendendo possibile, per esempio, che per l'eccidio di Kindu, per gli atti connessi alla repressione del banditismo e per gli attentati terroristici, i familiari, genitori e collaterali dei militari caduti in servizio avessero la possibilità di partecipare alla modestissima attribuzione di questo beneficio. Purtroppo (e non per responsabilità di alcuno, ma perchè non è stato possibile, oltre che avere un testo coordinato, reperire i fondi da assegnare ad ogni singolo Dicastero), il provvedimento è rimasto in attesa di definizione, pur di fronte alle grandi aspettative di migliaia di familiari, dal 15 ottobre 1963.

Io mi associo alle giuste considerazioni che il senatore Martinelli ha tratto da un avvenimento di un anno fa. Gli ultimi fatti sono ancora più dolorosi. E il Ministero mi ha raccomandato di sensibilizzare la Commissione, proprio perchè il mancato coordinamento tra i tre Ministeri interessati non dovrebbe comportare un ulteriore ritardo nè per il disegno di legge n. 204, nè per quello che si riferisce alle azioni terroristiche e criminose.

C U Z A R I , *relatore*. Vorrei ritornare sulla formulazione dell'articolo. Penso che si sia fatta un po' di confusione.

Io ritengo che sia sufficiente effettivamente togliere l'inciso: « ove più favorevole ». L'articolo dice: « Ai congiunti dei militari, eccetera, è attribuita ». È chiaro: è attribuita sempre. Poi prosegue: « Le suddette disposizioni si applicano anche ai congiunti dei dipendenti civili dello Stato, eccetera ». A questo punto inserirei: « È data facoltà agli aventi causa di optare per l'eventuale trattamento più favorevole derivante da altre leggi ». Il principio è di dare a tutti la pensione di guerra. Se poi vi è il diritto ad altra pensione, si opterà per quella più favorevole.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi sembra che per essere chia-

ri basterebbe usare la formulazione: « È consentita facoltà per eventuale trattamento più favorevole ».

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Forse sono leggermente in disaccordo con voi. Spiegateci che differenza c'è. Il Governo si trova in questa difficoltà: che quando deve partecipare, come è suo dovere, alla Commissione Difesa del Senato, trova in quella sede delle particolari sensibilizzazioni su questa tesi e il più delle volte si è sentito attribuire responsabilità per ritardi che in parte dipendono da lui; ma noi auspichiamo nelle prossime sedute un riesame del disegno di legge n. 204 per aggiornare la vecchia legislazione del 1895 che non consente ai familiari dei caduti in servizio di avere alcuna pensione. Io proporrei l'approvazione di questo disegno di legge così com'è, sollecitando nel contempo il Presidente a mantenere all'ordine del giorno il disegno di legge n. 204, perchè l'attesa di tanta gente non può essere ripagata con ulteriori ritardi.

M A R T I N E L L I . Se io non ho capito male, la proposta di emendamento fatta dal relatore all'articolo 1, tenderebbe a stabilire che il titolare di una o più pensioni ha diritto di scegliere la più favorevole.

F O R T U N A T I . Ma la pensione di guerra contempla la pensione privilegiata ordinaria.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Con questa norma di legge si stabilisce che spetta in ogni caso un trattamento di pensione privilegiata, che può avere due misure e due tipi di condizioni, con facoltà di optare per la condizione migliore.

F O R T U N A T I . Però bisogna dire: « È attribuita in ogni caso ».

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Noi forse abbiamo equivocato sul fatto che al congiunto del caduto può anche non spettare niente; cioè uno ha diritto a una delle due soluzioni; se non ha

diritto, in quanto queste condizioni non ricorrono, non gli spetta niente.

F O R T U N A T I . Una cosa sono la misura e le condizioni della pensione e una cosa l'aver diritto ad averla. Allora noi, con questa legge, attribuiamo dei diritti alle condizioni previste.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*... che sono quelle del 1895.

F O R T U N A T I . Quindi potrebbe darsi che allo stato di fatto i congiunti non avessero diritto a niente.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non sono misure, sono condizioni: non ricorrono le condizioni classiche, ricorrono quelle di guerra.

M A R T I N E L L I . Il Presidente mi pare abbia chiarito la cosa. Quando noi diciamo: « Ai congiunti dei militari caduti vittime di azioni terroristiche o criminose o deceduti in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in dette azioni »: se si tratta di congiunti di militari che hanno subito questi dolorosi eventi, costoro, per il fatto che questi eventi si siano verificati, hanno diritto alla pensione privilegiata ordinaria. In più mettiamo: « in ogni caso », e se anche in passato non era così, con questa formulazione tutti i congiunti di costoro hanno diritto ad avere la pensione.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma debbono avere la pensione privilegiata ordinaria o la pensione di guerra, se spetta loro secondo le norme stabilite dalla legge del 1965.

M A R T I N E L L I . Quando un militare cade o soccombe in seguito a ferite, in una di queste azioni riconosciute, che cosa dobbiamo fare perchè il congiunto bisogno abbia sempre la pensione?

C U Z A R I , *relatore*. Ricorriamo a questo concetto di « congiunti » perchè se si

tratta di mogli e figli hanno senz'altro diritto.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Però non si può andare oltre la pensione di guerra.

M A R T I N E L L I . Quando noi stabiliamo che i congiunti hanno diritto alla pensione, e poi non viene loro data?...

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si considerano i caduti come deceduti in guerra, al massimo, e quindi se ai loro congiunti non spettava, non spetta neanche in questo caso.

C U Z A R I , *relatore*. Poniamo il caso che muoia in guerra il figlio di un grosso industriale: è evidente che ai genitori non spetterà niente.

M A R T I N E L L I . Certo, perchè vale il principio che il trattamento pensionistico in questo caso è sostitutivo dell'eventuale aiuto indispensabile che il militare caduto dava o avrebbe dato. Se il padre di colui che è morto è in buone condizioni economiche, non ne soffre materialmente.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non gli spetta nulla anche se il figlio cade vittima di un attentato.

M A R T I N E L L I . Comunque, il principio che lo Stato interviene al posto di colui che, se vivo, avrebbe provveduto all'altrui sostentamento deve valere.

F O R T U N A T I . Io sono dell'avviso che occorra aggiungere nel primo comma dell'articolo le parole « in ogni caso ». Quando poi approveremo il disegno di legge numero 204 probabilmente si determineranno condizioni ancor più favorevoli.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Si crea una forte zona di squilibrio con tutti gli altri caduti in servizio, perchè l'articolo 1 del disegno di legge n. 204 parla di riconoscimento del diritto

alla pensione privilegiata ordinaria prescindendo da determinate condizioni. Ecco perchè insistevo sulla opportunità di porre sullo stesso piano i due provvedimenti.

M A R T I N E L L I . A questo punto io ho il timore che qui si verifichi quella tal condizione che faceva dire a Giolitti che non c'è modo più sicuro di insabbiare un disegno di legge che pretendere di migliorarlo. Ragione per cui mi chiedo se non sia il caso di approvare il disegno di legge nel testo propostoci, ivi compreso lo stanziamento di 5 milioni di lire.

F O R T U N A T I . Varato così il provvedimento, vi saranno dei congiunti di caduti che non otterranno mai nulla, perchè resta valido il presupposto che essi debbano aver diritto alla pensione secondo le norme già vigenti.

C U Z A R I , *relatore*. Effettivamente le norme si prestano a questa interpretazione, sia pure un po' forzata. Penso che si possa ovviarvi accogliendo l'emendamento aggiuntivo delle parole « in ogni caso » proposto dal senatore Fortunati e inserendo un terzo comma in cui si affermi la facoltà di opzione per eventuali trattamenti più favorevoli previsti da altre leggi.

T R A B U C C H I . Ho rilevato, leggendo attentamente il primo e il secondo comma dell'articolo 1, che la loro estensione è praticamente identica.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ed il Governo è su ciò pienamente consenziente, come d'altro canto è precisato nella relazione scritta.

T R A B U C C H I . È così chiarito il problema per cui normalmente si considera non caduto per cause di servizio chi si trovava in un determinato luogo per altri motivi, per esempio per riposare. Ossia, i caduti per cause di servizio hanno diritto alla pensione privilegiata ordinaria, perchè uguale trattamento sarebbe usato se ci fosse lo stato di guerra. Ed ora si considerano ca-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)136^a SEDUTA (5 luglio 1967)

duti per cause di servizio anche coloro che, comunque, sono risultati vittime di azioni terroristiche o criminose.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Ai congiunti dei militari caduti vittime di azioni terroristiche o criminose o deceduti in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in dette azioni è attribuita, ove più favorevole, la pensione privilegiata ordinaria nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra.

Le suddette disposizioni si applicano anche ai congiunti dei dipendenti civili dello Stato deceduti in servizio nelle circostanze di cui al primo comma.

Le pensioni di cui ai precedenti commi sono liquidate dall'Amministrazione alla quale apparteneva il militare o il dipendente civile.

A questo articolo sono stati proposti due emendamenti, uno sostitutivo, l'altro aggiuntivo.

Il primo emendamento, presentato dai senatori Fortunati e Martinelli, tende a sostituire nel primo comma le parole « ove più favorevole » con le parole « in ogni caso ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo emendamento è stato presentato dal relatore e tende ad aggiungere il seguente comma, dopo il primo:

« È data facoltà agli aventi causa di optare per l'eventuale trattamento più favorevole derivante da altre leggi ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano per tutti gli eventi verificatisi dopo la cessazione della guerra 1940-45 e hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda per la liquidazione della pensione dev'essere presentata nel termine perentorio di due anni dalla data predetta o dalla morte del militare o del dipendente civile, se verificatasi posteriormente.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1967 in lire 5.000.000, si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2903 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Martinelli un emendamento tendente a sostituire la cifra « 5.000.000 » con la cifra « 10.000.000 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Nuove disposizioni per la riesportazione dei manufatti dell'industria tessile a scarico di materie prime temporaneamente importate » (2250) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni per la riesportazione dei manufatti dell'industria tessile a scarico di materie prime temporaneamente importate », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Governo ha ritenuto opportuno, alla fine dello scorso anno, presentare alla Camera un disegno di legge avente per oggetto « Nuove disposizioni per la riesportazione dei manufatti dell'industria tessile a scarico di materie prime temporaneamente importate ». Le norme che regolano ancora oggi la materia sono quelle dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1913, n. 1453, secondo le quali la riesportazione dei prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime temporaneamente importate deve avvenire ad opera della stessa persona che ha effettuata la temporanea importazione e attraverso la medesima dogana. L'articolo 11 dello stesso decreto stabilisce, inoltre, che la riesportazione abbia luogo previo accertamento della identità delle merci da riesportare in confronto con quelle importate temporaneamente.

All'epoca in cui fu emanato il decreto, questa parve una grande agevolazione a favore dell'industria manifatturiera, che si avvaleva di materie prime straniere. Oggi è tale la complessità dei procedimenti di lavorazione e tale è anche la complessità dei traffici che legano i vari operatori economici, che è pressochè impossibile, nel settore dell'industria tessile e di quella laniera in particolare, l'applicazione formale delle norme

di cui si è detto. Nel settore tessile si fa oggi uso promiscuo di materie prime diverse (vi sono materie che, sottoposte a tintura o a vari altri processi di lavorazione, assumono aspetti diversi), le quali vengono mescolate nella composizione dei filati e dei manufatti, sì che è assai difficile accertare l'identità del prodotto da esportare con quello originario.

In considerazione di questa realtà, il criterio della riesportazione per identità ha dovuto gradualmente cedere il passo a quello della riesportazione per equivalenza, per cui non vi è più da accertare se il tessuto che esce dallo Stato è fabbricato col filato importato con una determinata bolla doganale che gli consente la riesportazione in franchigia; ma, accertato il tipo di filato importato e accertato che nel tessuto vi sono materie equivalenti, si ammette la possibilità di riesportazione.

Di qui la necessità di adeguare sul piano giuridico l'istituto della temporanea importazione. E a questo scopo risponde il disegno di legge, che all'articolo 1 precisa i limiti oggettivi delle agevolazioni ammesse rispetto alle materie prime tessili da importare in regime di temporanea, consentendo la riesportazione dei prodotti ottenuti anche ad opera di persone e per dogane diverse da quelle risultanti dalle bollette in temporanea importazione presentate per lo scarico; con l'articolo 2 ammette esplicitamente, per i manufatti tessili, il principio della riesportazione per equivalenza; l'articolo 3 stabilisce i limiti temporali dell'efficacia del provvedimento, nel senso che le sue disposizioni cesseranno di avere applicazione dal momento dell'entrata in vigore della nuova legge doganale.

Ora, discutendosi il disegno di legge alla Camera, è stato messo in evidenza un altro problema, quello relativo alla estensione delle procedure ammodernate di cui sopra tratta importata. Il Governo propose allora l'aggiunta di un articolo, che ha assunto il numero 3, che espressamente dice:

« Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 sono estensibili alla riesportazione di manufatti tessili ottenibili dalla lavorazio-

ne o trasformazione industriale di materie prime diverse da quelle considerate nel menzionato articolo 1, in relazione alle necessità rappresentate dai settori industriali interessati e compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione finanziaria». Ma tale articolo potrebbe presentare ancora qualche incertezza per le ragioni che chiarisco.

L'articolo 1 si riferiva, e si riferisce tuttora nel testo approvato dalla Camera dei deputati alle seguenti materie prime: lana, compresi i cascami e peli animali classificabili come lana, cellulosa e stracci — di cui alla legge 27 ottobre 1950, n. 1109 —; *linters* di cotone — di cui alla legge 5 giugno 1951, n. 540 —; cotone greggio — di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 207 —. Nell'articolo 1, quindi, non si parla di filati di seta.

Nell'articolo 3, come abbiamo visto, si dice che le disposizioni di cui all'articolo 1 sono estensibili alla riesportazione di manufatti tessili ottenibili dalla lavorazione o trasformazione industriale di materie prime diverse da quelle considerate nel menzionato articolo 1. Io però, a questo punto, mi permetto di osservare che l'industria dei tessuti serici si serve di filati grezzi che non possono merceologicamente essere considerate materie prime, perchè la materia prima è il bozzolo. Allora che cosa potrebbe verificarsi? Un'applicazione letterale, rigorosa dell'articolo 3, nel quale si fa riferimento a « materie prime diverse », escluderebbe quelle che correntemente sono chiamate materie prime tessili, di cui oramai abbiamo un *deficit* di produzione e conseguentemente escluderebbe il vantaggio di queste norme per l'industria tessile serica.

Durante la discussione avvenuta alla Camera dei deputati è stato detto che sostanzialmente la cosa sarebbe stata chiarita nelle istruzioni di applicazione della legge. Ma non è possibile con le istruzioni cambiare la merceologia e far diventare materia prima quello che invece è un prodotto semilavorato. E propongo quindi, per chiarezza, che in luogo di « materie prime » sia detto: « materie tessili diverse ».

S A L E R N I . Ma questa terminologia di « materia prima » è acquisita proprio nel senso di escludere il bozzolo.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Certo, perchè la seta tratta non è una materia prima, è una materia lavorata. L'articolo 3 concede una facoltà perchè recita: « Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 sono estensibili alla riesportazione di manufatti tessili ottenibili dalla lavorazione o trasformazione industriale di materie prime diverse da quelle considerate nel menzionato articolo 1, in relazione alle necessità rappresentate dai settori industriali interessati e compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione finanziaria ».

Io vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario di accettare l'emendamento da me proposto, che naturalmente costringerà il disegno di legge a ritornare alla Camera, ma quanto meno, quando la legge sarà emanata, avrà chiarezza di formulazione che non darà luogo, poi, a contestazioni.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei far presente al relatore che questo articolo 3 rappresenta un emendamento del Governo proprio allo scopo di fugare queste sue preoccupazioni. L'ufficio competente scrive infatti che sembra opportuno riprendere in considerazione la richiesta avanzata dal settore serico di estendere la riesportazione di manufatti tessili ottenibili dalla lavorazione o trasformazione industriale delle materie prime. Quindi l'emendamento serve appunto a salvaguardare gli interessi dell'industria tessile.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Faccio presente che quando fu stabilita la tabella delle merci ammesse all'importazione temporanea per essere lavorate (e siamo all'epoca del regio decreto 18 dicembre 1913) si parlò di materie e prodotti tessili e non di materie prime. Ed è in seguito ad un'accurata analisi fatta da coloro che sono in grado, meglio di me, di definire merceologicamente il prodotto che propongo che in luogo della voce « materie prime diverse », si indichi « materie tessili diverse ».

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

136ª SEDUTA (5 luglio 1967)

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Escluse le fibre sintetiche?

M A R T I N E L L I , *relatore*. La dizione « materiali tessili diversi » comprende tutto, anche le fibre sintetiche.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se può bastare, assicuro che nella dizione adottata dal disegno di legge in esame si intendono compresi anche i prodotti del settore serico.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Non basta, perchè l'Amministrazione delle finanze può fare qualunque dichiarazione ma resta fermo che, merceologicamente, le sete tratte e lo *shantung* non sono materie prime perchè ricavati da bozzoli, attraverso la filatura. E la filatura è considerata un'industria.

P E L L E G R I N O . Il Ministero delle finanze non poteva informarsi presso quello dell'industria sulle materie prime tessili? Cioè, non poteva essere stabilito un concerto?

M A R T I N E L L I , *relatore*. Se il Ministero delle finanze ritiene che i filati di seta sono inclusi, perchè non lo dice esplicitamente nel testo legislativo e si avvale invece della formula incompleta « materie prime diverse »?

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Perchè si ritiene con questa dizione generica di comprendere ogni tipo di fibra tessile.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Insisto sull'emendamento. La seta tratta non è una materia prima, perchè è un prodotto ottenuto dall'industria della filatura.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Accetto l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

La riesportazione dei manufatti tessili ottenibili dalla lavorazione o trasformazione industriale delle materie prime specificate nelle concessioni istituite con le leggi 27 ottobre 1950, n. 1109 (lana, compresi i cascami e peli animali classificabili come lana, cellulosa e stracci), 5 giugno 1951, n. 540 (*linters* di cotone) e 11 marzo 1953, n. 207 (cotone greggio), può essere effettuata, anche per dogana diversa da quella che ha rilasciato la bolletta di temporanea importazione, ad opera di persona diversa dall'intestatario della bolletta medesima, purchè di questi risulti espresso il consenso.

(È approvato).

Art. 2.

Per i manufatti considerati nel precedente articolo è facoltà del Ministro delle finanze consentire, con propri decreti, che, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi, siano ammessi alla riesportazione prodotti ottenuti con materie prime nazionali o nazionalizzate equivalenti per specie, qualità e quantità a quelli ottenuti od ottenibili dalla lavorazione o dalla trasformazione delle merci importate temporaneamente.

I prodotti esportati, a norma del precedente comma, a scarico di bollette di importazione temporanea, assumono, agli effetti della presente legge, la medesima condizione giuridica degli equivalenti prodotti ottenibili dalle merci importate temporaneamente. Parimenti, dopo la sostituzione, le merci importate temporaneamente o i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione o trasformazione assumono la condizione giuridica di merci o di prodotti nazionalizzati.

(È approvato).

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 sono estensibili alla riesportazione di manufatti tessili ottenibili dalla lavorazione o trasformazione industriale di materie prime diverse da quelle considerate nel menzionato articolo 1, in relazione alle necessità rappresentate dai settori industriali interessati e compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione finanziaria.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Martinelli, relatore, un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « materie prime », le altre: « e materie tessili ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 4.

Le disposizioni contenute nella presente legge restano in vigore fino a quando non saranno state emanate quelle sostitutive della « legge sulle importazioni e sulle esportazioni temporanee », approvata con regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore ore 13,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari